

Situazioni parallele

La politica ha le sue evoluzioni (o involuzioni) ed è frequente che Nazioni diverse si trovino a fare i conti con situazioni comuni. Oggi per i principali tre Paesi dell'Unione europea (Germania, Francia, Italia, in questo ordine per classifica di Prodotto interno lordo e popolazione) l'agenda politica è - non solo, ma anche - la gestione degli estremismi per poter governare. Nei confronti dell'estrema destra, tutti i tre Paesi avevano adottato nel tempo una sorta di "cordone sanitario" che isolasse i partiti iper-nazionalisti considerati in qualche modo nostalgici o politicamente legati a quel passato drammatico che sfociò nel Secondo conflitto mondiale.

Questo "cordone sanitario", che in Italia si chiamava "Arco costituzionale", e che escludeva il Movimento sociale italiano, fondato dai superstiti della Repubblica di Salò, è saltato con Silvio Berlusconi che, deciso ad entrare in politica, da imprenditore ragionò sui numeri, e sulla necessità di fare una somma. Quindi sdoganò con pragmatismo l'estrema destra e - allo stesso tempo - trovò un terzo canale di consensi alleandosi con la Lega, che di destra ai tempi non era.

Le forti differenze tra gli alleati di questa coalizione furono gestite da Berlusconi che, essendo il leader del partito più forte dei tre, concesse - soprattutto alla Lega - molto spazio e potere ma potè dare la linea.

Ora il quadro è diverso. La destra è al governo, ma alla guida c'è Giorgia Meloni, a capo anche di Fratelli d'Italia, partito simbolicamente legato al Movimento sociale italiano che ha chiuso formalmente il

continua pagg. 2 - 3



di Marta Fusaro

Cosa si aspetta ora l'Italia, dopo aver indicato Raffaele Fitto (notoriamente gradito a Ursula von der Leyen, presidente confermata) come primo candidato per la Commissione europea? La Commissione ha 27 componenti oltre al Presidente, uno per ogni Stato membro, e quello che si aspetta Giorgia Meloni è noto, e

lo ha anche detto: "L'Italia ha diritto a un ruolo di massimo rango". Che tradotto significherebbe una vice-presidenza. Non è una richiesta eccessiva, perché l'Italia è il terzo Paese della Ue e i vicepresidenti della Commissione sono otto, di cui tre esecutivi (tra cui l'Alta rappresentante per la politica estera, Kaja Kallas, estone, l'unico membro che ha

già passato il voto in Parlamento). Anche il Commissario italiano uscente, Paolo Gentiloni (Partito democratico) non ha avuto un incarico di lustro, quello agli Affari economici e monetari, perché nei fatti lo ha posto un gradino sotto al lettone

continua a pag. 4

Restauriamo la Natura: ora c'è un Regolamento

De Rossi

pag. 8

Eutanasia e suicidio assistito, Paesi a confronto

Sani

pag. 10

Corte di Giustizia Ue e le controversie nei viaggi

Rebecchi

pag. 14

Sostenibilità nella didattica, le proposte dei prof

Nitti

pag. 16

Situazioni parallele. La destra estrema che cresce



La premier Meloni in visita ufficiale a Pechino, in Cina, il 31 luglio scorso

continua da pag. 1

suo capitolo, prima diventando Alleanza Nazionale (con scissione) e poi confluendo nel Popolo della Libertà con Forza Italia.

La Lega a guida Matteo Salvini è invece altra cosa rispetto a quella di Umberto Bossi, anche se poi ha portato all'incasso una legge, sull'Autonomia differenziata, che è la risposta politica - e quindi mediata e di compromesso - alla volontà di secessione.

Salvino Berlusconi è morto, ma il partito sta sopravvivendo al suo fondatore e unico leader, con la guida di Antonio Tajani. Questo è il caso italiano.

L'alleanza tra tre soggetti diversi, anche ideologicamente incompatibili (è incredibile come gli eredi del Msi abbiano potuto votare la legge sull'Autonomia differenziata che è il contrario del centralismo) che però proprio perché hanno saputo fare di conto hanno vinto le elezioni.

Francia e Germania ora si trovano più o meno anche loro alla resa dei...conti. Si può fare a meno degli estremisti, soprattutto se i partiti che li rappresentano

crescono e tolgono spazio all'avvicinamento al governo delle altre forze politiche? Quello che sta avvenendo in Germania, sia pure lentamente, è lo sdoganamento di Alternative für Deutschland, partito di estrema destra con cui i Cristiano-democratici si stanno confrontando da tempo a livello

(che significa raduno, o raggruppamento nazionale) erede del Front National, è il partito di estrema destra che Marine Le Pen sta guidando a una crescita costante. Dopo la vittoria del Rassemblement alle elezioni europee Emmanuel Macron a sorpresa ha sciolto il Parlamento e indetto nuove

della destra? C'è stato un patto di desistenza nel secondo turno per l'assegnazione dei seggi da parte dei primi due gruppi, una maggiore affluenza alle urne, ma il Rassemblement National si è confermato primo partito: 31,37% aveva ottenuto alle Europee dove si è votato con il proporzionale, ora è addirittura salito al 32,5%.

Nel frattempo, Macron si trova in difficoltà nella formazione del governo e ha cominciato con il metodo italiano delle consultazioni. Qualche settimana fa addirittura si è ventilata l'ipotesi di un governo tecnico, anche questa una specialità della creativa politica italiana. Questo avviene mentre Giorgia Meloni si vuole intestare la



Giorgia Meloni con il Presidente della Repubblica popolare cinese Xi Jinping



locale, dove è più facile trovare delle intese.

Da quando la "dinastia Le Pen", prima il padre ora la figlia, guida l'estrema destra in Francia, la crescita è arrivata fino al ballottaggio per la Presidenza della Repubblica, dove il candidato avversario, negli ultimi due mandati Emmanuel Macron, ha vinto richiamando a sé tutti i consensi con un voto "contro".

Il Rassemblement National

elezioni, anche se il successo della destra era riferibile alle Europee, tutt'altro contesto. Un'azione considerata più o meno da tutti un azzardo, ma poi applaudita da molti commentatori quando la coalizione di sinistra e quella della maggioranza uscente di governo (Ensemble, insieme) sono arrivate prima e seconda come numero di seggi, mentre RN solo terza.

Ma è stata una vera sconfitta

riforma del premierato, un unicum politico ispirato però chiaramente dal presidenzialismo francese. Nel programma elettorale di Fratelli d'Italia si parlava esplicitamente di una riforma in cui il Presidente della Repubblica veniva scelto con elezione diretta. La motivazione dichiarata? La stabilità del governo. "Negli ultimi vent'anni - era il confronto-spot che faceva Giorgia Meloni - la Francia ha

Francia e Germania sulla strada aperta dall'Italia

avuto quattro Presidenti, la Germania tre Cancellieri, l'Italia undici capi di governo”.

Ma solo con il premierato si ottiene stabilità? L'Italia, al netto delle cronache dei giornali che però spingono sulle necessità dei tre partiti di governo di conquistare una propria visibilità, è guidata da una coalizione solida, unita dall'interesse di ciascun partito di non far vacillare un'intesa che garantisce una rendita di posizione anche nelle amministrative. E questo a differenza della Francia, con Macron in ambasce per la formazione del governo che vorrebbe ad esclusione non solo della destra di Marine Le Pen, ma anche, dall'altra parte dell'Assemblea, della France Insoumise (la Francia ribelle) di Jean-Luc Malenchon, che pure è stata necessaria a far vincere la coalizione di sinistra e che ora ha la forza del 12% dei deputati.

La Germania, invece, che non ha elezione diretta del Cancelliere ma che viene indicata da Giorgia Meloni come esempio di stabilità, ha vissuto la lunga stagione di Angela Merkel alla guida di una coalizione formata da quelli che erano i due partiti più forti (Cristiano-democratico e Socialdemocratico) e che fino ad allora si avvicendavano alla guida del Paese. Quindi un caso unico, perché non soluzione di un'emergenza temporanea (come le coalizioni dei governi

tecnici in Italia) ma soluzione che è andata avanti fino al ritiro della Merkel della politica. Ora Cancelliere è Olaf Scholz, socialdemocratico, e la fragilità politica di Berlino è evidente. Sta crescendo a destra Alternative fur Deutschland, ormai primo partito nelle regioni della Germania Est, proprio quella parte del territorio tedesco, a maggioranza luterana, che vide un secolo fa l'ascesa del nazismo.

L'Unione europea è però - proprio con le sue rigidità tanto criticate, e spesso giustamente criticate - il primo freno, certo non definitivo, all'affermazione di destre autoritarie. L'esperienza di Giorgia Meloni, che ha smussato tutti gli spigoli in politica estera, è stata un esempio per Marine Le Pen, anche lei in marcia di logoramento del “cordone sanitario”. E altrettanto potrebbe essere il percorso della destra tedesca, se questo varrà uno sdoganamento politico. Una trasformazione sincera o opportunistica? Era già avvenuto con Gianfranco Fini, e con il passaggio dal Movimento sociale ad Alleanza nazionale, che si aprissero nuovi spazi di destra estrema.

Ma gli esperimenti italiani, il più recente è stata Casa Pound, sono stati sconfitti dalle urne. La destra estremista potrebbe solo aver scelto di non tentare la sua avventura parlamentare. Oppure, più probabilmente, ha trovato



Meloni, Salvini e Tajani a Milano alla festa dei 50 anni del Giornale

rifugio dall'interno dei partiti di governo, e non necessariamente Fratelli d'Italia ma anche nella Lega.

Invece, l'estrema sinistra tende sempre molto volentieri a frantumarsi, avendo difficoltà ideologiche ad apparentarsi. Sui giornali si parla oggi del Nuovo Partito comunista, solo perché ha fatto una lista mettendo all'indice parecchi intellettuali additati come filo-sionisti. Ma è una realtà microscopica, di cui altrimenti nessuno avrebbe sentito parlare, e che con questa operazione si è fatta conoscere. Le dinamiche italiane hanno punti in comune prima di tutto

con la Francia, dove la sinistra è forte ma frammentata. Mentre in Germania, i Verdi (che governano con socialdemocratici e liberali) hanno perso l'identità pacifista. L'attuale governo tedesco di centrosinistra per la prima volta, sostenendo militarmente l'Ucraina, ha rotto con la politica di non belligeranza seguita dopo la sconfitta della Seconda guerra mondiale. Stanno cambiando gli equilibri, e la perdita di identità a sinistra, con la crisi economica in atto, stanno logorando in Francia e Germania quel “cordone sanitario” che in Italia è caduto da tempo.

fm

Telpress
il tuo sguardo
vigile sui fatti

per decidere
bene e subito

Telpress
informazione, innovazione, progresso

Servizi di rassegna e monitoraggio

Soluzioni ideali per ricevere le notizie importanti per te, per la tua azienda, per la tua attività



Per informazioni commerciali contattare



e-mail : sales@telpress.it
Sito internet : www.telpress.it

Telpress è certificata ISO 9001:2015



- ✔ rassegna dalla stampa quotidiana nazionale, locale e internazionale
- ✔ monitoraggio dei new media e social media (blog, Twitter, Facebook etc)
- ✔ monitoraggio dei canali Radio e TV segnalazione immediata dei passaggi
- ✔ analisi quali-quantitative e comparative pressione mediatica, key-fact, andamenti e indici di riferimento, EAV ed EAV corretto
- ✔ scenari a tema e sintesi dei fatti del giorno
- ✔ supporto al Crisis Management e alla Business Continuity
- ✔ impianti di ricezione e di distribuzione dei notiziari delle agenzie di stampa e dei servizi di rassegna.

... e per leggere con semplicità giornali e documenti aziendali
NewsStand
l'edicola elettronica
che in più gestisce anche i tuoi documenti

Telpress: l'informazione è progresso

Buio Fitto. C'è il nome del commissario per Bruxelles ma manca tutto il resto. Cosa si aspetta Palazzo Chigi

continua da pag. 1

Valdis Dombrovskis, Commissario all'Economia e anche vicepresidente esecutivo (cioè tra i tre di maggior rilievo). Per spiegare in due parole la differenza di rango, i vicepresidenti si riuniscono anche tra loro con la Presidente, quindi c'è un livello di indirizzo e di accordo superiore a quello dei Commissari "semplici", che si riuniscono solo in plenaria.

Quella che si sta profilando è una Commissione con molti "falchi" (i rappresentanti dei Paesi del Nord Europa inflessibili sul rigore, mentre l'Italia vorrebbe tolleranza e deroghe sui conti pubblici), con alcuni nomi avviati alla riconferma, come lo stesso Dombrovskis. Raffaele Fitto, nato democristiano, a lungo dirigente di spicco di Forza Italia, ora in Fratelli d'Italia, è attualmente nel governo Meloni come ministro per gli Affari europei, per le Politiche di coesione e per il Pnrr (il Piano nazionale di resistenza e resilienza). Non sarebbe necessario neanche un rimpasto per sostituirlo: le sue deleghe - è tesi accreditata - potrebbero essere distribuite affidandole a Palazzo Chigi ed altri ministri. E la questione si porrà comunque in autunno: Fitto dovrà essere prima "esaminato" da un collegio di europarlamentari. Non si tratta di un passaggio formale: in passato fu bocciato un mite e colto professore universitario come il cattolico Rocco Buttiglione, che



Il ministro Raffaele Fitto

aveva risposto - fatto insolito per un politico italiano - in francese, inglese, tedesco. In particolare, a Buttiglione era stata rinfacciata una precedente affermazione, nel con-

testo di un convegno teologico, in cui aveva indicato l'omosessualità come situazione di disordine morale nell'ambito dell'etica cattolica. Sotto "esame", Buttiglione rispose

rimarcando la differenza tra etica e legge, che l'omosessualità non è un crimine, e di essere contrario ad ogni forma di discriminazione sugli orientamenti sessuali. Non bastò, e non piacquero neanche le sue idee sulla famiglia tradizionale. Poi spetta all'Europarlamento a decidere ma sul "pacchetto" dei commissari nel complesso, e l'allora premier Silvio Berlusconi preferì ritirare la candidatura e indicare Franco Frattini.

Fitto, politico più che collaudato, supererà la prova. Si occuperà, con ogni probabilità, ancora di Pnrr, le cui risorse però si esauriranno salvo proroghe nel 2026. Ma non solo, e anche questo però verrà definito in un secondo tempo. Se avrà i galloni di una vicepresidenza di seconda fascia, cioè "non esecutiva" sarà raccontata come una vittoria politica del governo. A lui verrà affidato l'incarico di dar voce alle richieste italiane, con la pazienza e i toni cortesi con cui si è fatto apprezzare. Compito non facile, per un governo che non sembra avere amici a Bruxelles. Giorgia Meloni ha preparato il terreno incontrando informalmente mercoledì 28 agosto a Palazzo Chigi, due giorni prima del Consiglio dei ministri nel quale viene formalizzata la candidatura italiana, il presidente del Partito popolare europeo, Manfred Weber. Il quale si era visto prima privatamente con Fitto, per poi lodarlo pubblicamente.

Marta Fusaro

C'è una luce in Europa: il sole ha sorpassato il carbone

di Margherita D'Innella Capano

L'energia solare ha superato il carbone fossile come fonte di elettricità nel 2022. Il dato è stato reso noto il 19 agosto scorso da Eurostat e segna un passo avanti nella svolta green dell'Unione europea. Un dato ancor più significativo dal momento che nel 2022 il tasso di dipendenza dalle importazioni di carbone fossile ha raggiunto il suo punto più alto (74,4%). Questo forte aumento di 15 punti percentuali rispetto al 2021 può essere spiegato dall'accumulo di scorte di carbone da parte dei paesi dell'UE a seguito della crisi energetica causata dalla guerra in Ucraina. A differenza degli anni precedenti in cui i paesi dell'UE hanno messo 9 milioni di tonnellate di carbone fossile nelle loro scorte, il primo accumulo di scorte dal 2019 è il più alto dal 2008. Nonostante il picco nel 2022, il tasso di dipendenza




dalle importazioni di carbone fossile rimane al di sotto di quelli di petrolio e gas naturale (entrambi superiori al 97%). Il solare ha fornito nel 2022 una quota pari a 210.249 Gwh nella

produzione totale di elettricità europea, mentre il carbone fossile ha prodotto 205.693 GWh. Polonia e Repubblica Ceca sono gli unici due Paesi UE rimasti produttori di carbone fossile, con solo la Polonia che lo utilizza come fonte principale per la produzione di elettricità.

Il carbone marrone, una categoria di carbone con un contenuto energetico inferiore, è utilizzato nella produzione di elettricità da 9 Paesi dell'UE. I dati mensili preliminari del 2023 confermano la diminuzione di produzione e consumo di carbone nell'UE ai livelli più bassi mai registrati, raggiungendo rispettivamente 274 milioni di tonnellate (-22% rispetto all'anno precedente) e 351 milioni di tonnellate (-23%).

Ospitalità turistica nell'Unione europea, le classifiche L'Italia prima come strutture, la densità top in Croazia



Roma di notte

di Gianfranco Nitti

Il fenomeno dell'*eccesso turistico* costituisce attualmente tema importante del dibattito pubblico, anche grazie a tutta una serie di proteste che si sono verificate in alcune delle mete turistiche più frequentate del continente europeo, con le più accese a Barcellona e Maiorca. Con questa espressione si intende una situazione in cui l'impatto del turismo supera le capacità fisiche, ambientali, sociali, economiche, psicologiche o politiche dei luoghi in cui accade vedi Venezia o Firenze. Si tratta di dinamiche che hanno delle ripercussioni sia sui residenti delle comunità locali che sui turisti stessi, oltre che sul paesaggio, sui beni culturali e sui servizi presenti all'interno di questi contesti. La misurazione di queste dinamiche è ancora complessa da fare. Si tratta di materia relativamente nuova per le quali ancora non ci sono delle reali linee guida su quali siano gli indicatori da utilizzare. Inoltre, alcune caratteristiche del fenomeno (come la sua stagionalità) rendono

ancora più complesse le analisi. Per poter iniziare ad inquadrare il fenomeno è utile valutare lo stato dell'industria turistica nei paesi comunitari, partendo dal numero di strutture ricettive di accoglienza e il numero di posti letto.

Nel suo complesso, **l'Unione Europea** conta oltre 636mila strutture ricettive con più di 29 milioni di posti letto. In questo dato si comprendono non soltanto gli alberghi ma anche altre strutture di alloggio simili come i *B&B* oltre a campeggi e aree camperistiche attrezzate.

Negli anni delle restrizioni dovute alla pandemia si registra un calo ma i valori attuali (riferiti al 2023) sono in crescita rispetto al periodo pre-Covid. Per quel che riguarda il numero di strutture ricettive, si registra un incremento del 3% rispetto al 2019 mentre per i posti letto l'aumento è dell'1,5%. Il 21,1% delle strutture turistiche europee si trova in aree urbane centrali, che comprendono il 22,6% dei posti letto. Seguono poi le zone periferiche (32,5% strutture,

33,6% posti letto) e le zone rurali (46,4% e 43,8%). Circa la metà delle infrastrutture turistiche europee si trova in aree costiere (51,1%) e copre il 41,6% dei posti conteggiati.

Come informa **Openpolis**, su elaborazione dati da **Eurostat**, in termini assoluti **l'Italia** è il paese europeo dotato del maggior numero di strutture ricettive (229.513) e di posti-letto (5,2 milioni). Rispettivamente, coprono il 36,1% e il 17,8% dell'offerta nel continente; per quel che riguarda le infrastrutture turistiche, seguono Croazia (117.476, il 18,5%), Germania (48.275, 7,6%) e Francia (29.375, 4,6%). In coda, tre piccoli paesi dell'unione: Cipro (771, 0,1%), Lussemburgo (357, 0,1%) e Malta (335, 0,1%).

Per quel che riguarda invece i posti-letto, al nostro paese seguono Francia (5.094.909, 17,5%), Germania (3.665.302, 12,6%) e Paesi Bassi (1.400.003, 4,8%). Gli stati caratterizzati da una

dato tra regioni con popolazione differente, è stata calcolata l'incidenza ogni 10mila abitanti.

La regione europea con l'incidenza maggiore di strutture ricettive è *Jadranska Hrvatska* (857,64 ogni 10mila abitanti), che comprende tutta l'area della Croazia. Seguono

LA PAROLA  CHIAVE

OVERTOURISM

È il sovraccollamento turistico. Secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale del turismo si tratta dell'impatto del turismo su una destinazione, o parti di essa, che influenza eccessivamente e in modo negativo la qualità della vita percepita dei cittadini e/o la qualità delle esperienze dei visitatori"



636mila
strutture in Ue
ricettive

oltre 29 milioni
posti letto

Il 36,1% delle strutture europee si trova in Italia.

minore quantità di posti letto sono invece Lussemburgo (57.830, 0,2%), Lettonia (52.263, 0,2%) e Malta (51.041, 0,2%). Occorre evidenziare che risultano mancanti i dati dell'Irlanda mentre quelli della Spagna sono invece parziali, motivo per cui non sono stati considerati nell'analisi. Questi dati sono disponibili a livello regionale per quasi tutte le aree dell'UE. Per poter permettere di confrontare il

territorio già citato, sono presenti anche il Veneto (123,84), la Valle d'Aosta (103,39) e il Friuli-Venezia Giulia (83,07). Sui posti letto invece i valori maggiori si registrano nella regione di Notio Aigaio (Grecia, 9.084,56), *Jadranska Hrvatska* (Croazia, 8.357,92), Ionia Nisia (Grecia, 7.714,12) e Corsica (Francia, 4.728,77).

È importante notare che valutare l'incidenza delle strutture ricettive turistiche sul territorio è solo uno degli elementi utili per considerare lo stato del turismo in una regione. Di fondamentale importanza è considerare anche la quantità di notti passate dai turisti in un paese, così come l'incidenza del settore nel calcolo del Pil.

NEWS DALL'EUROPA

a cura di Carlo Felice Corsetti

LE ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI

E' entrata in vigore la legge europea sull'intelligenza artificiale.

Il primo di agosto è entrata in vigore la legge europea sull'intelligenza artificiale, primo regolamento globale sull'IA al mondo, approvata dal Parlamento Europeo il 13 marzo 2024 (vedi 'PIU'Europei' n.103 aprile 2024). La legge sull'IA mira a garantire l'affidabilità dell'IA sviluppata e utilizzata nell'UE sia e la protezione dei diritti fondamentali delle persone.

Il regolamento vuole creare un mercato interno armonizzato per l'IA nell'UE, sostenendo l'adozione di questa tecnologia e favorendo una realtà aperta agli investimenti e all'innovazione.

Viene introdotta la definizione di IA basata sulla sicurezza dei prodotti e sul rischio nell'UE:

- **Rischio minimo:** rientrano in questa categoria la maggior parte dei sistemi di IA, come i sistemi di raccomandazione basati sull'IA e i filtri spam. Considerato il loro rischio minimo per i diritti e la sicurezza dei cittadini, questi sistemi non sono soggetti a obblighi ai sensi della legge sull'IA. Le imprese possono adottare volontariamente codici di condotta aggiuntivi.

- **Rischio specifico per la trasparenza:** i sistemi di IA come i chatbot devono comunicare chiaramente agli utenti che stanno interagendo con una macchina. Alcuni contenuti generati dall'IA, compresi i deep fake, devono essere etichettati come tali e gli utenti devono essere informati quando vengono utilizzati sistemi di categorizzazione biometrica o di riconoscimento delle emozioni. I fornitori, inoltre, dovranno progettare sistemi affinché il contenuto sintetico di audio, video, testo e immagini abbia un formato leggibile meccanicamente e rilevabile come generato o manipolato artificialmente.

- **Rischio elevato:** i sistemi di IA considerati ad alto rischio dovranno rispettare requisiti rigorosi, tra cui i sistemi di attenuazione dei rischi, l'elevata qualità dei set di dati, la registrazione delle attività, la documentazione dettagliata, informazioni chiare per gli utenti, la sorveglianza umana e un elevato livello di robustezza, accuratezza e ciber-sicurezza. Gli spazi di sperimentazione normativa agevoleranno l'innovazione responsabile e lo sviluppo di sistemi di IA conformi. Tali sistemi di IA ad alto rischio comprendono, ad esempio, i sistemi di IA utilizzati per il reclutamento o per valutare se qualcuno

ha diritto a ottenere un prestito o a gestire robot autonomi.

- **Rischio inaccettabile:** i sistemi di IA considerati una chiara minaccia per i diritti fondamentali delle persone saranno vietati. Sono compresi i sistemi o le applicazioni di IA che manipolano il comportamento umano per eludere la libera volontà degli utenti, come i giocattoli che utilizzano l'assistenza vocale che incoraggiano comportamenti pe-



PiùEuropei al Center Press di Bruxelles

ricolosi dei minori, i sistemi che consentono il "punteggio sociale" da parte di governi o imprese e alcune applicazioni di polizia predittiva. Inoltre, saranno vietati alcuni usi dei sistemi biometrici, ad esempio i sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati sul luogo di lavoro e alcuni sistemi per classificare le persone o l'identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di contrasto in spazi accessibili al pubblico (con limitate eccezioni). A integrazione di tale sistema, la legge sull'IA introduce inoltre norme per i cosiddetti modelli di IA per finalità generali, che sono modelli di IA altamente capaci progettati per svolgere un'ampia gamma di compiti, come la generazione di testi di tipo umano. I modelli di IA per finalità generali sono sempre più utilizzati come componenti delle applicazioni di IA. La legge sull'IA garantirà la trasparenza lungo la catena del valore e affronterà i possibili rischi sistemici dei modelli più capaci.

Applicazione delle norme in materia di IA.

Gli Stati membri, entro il 2 agosto 2025, dovranno designare le autorità nazionali competenti che svolgeranno attività di vigilanza del mercato e vigileranno sull'applicazione delle norme per i sistemi di IA. L'Ufficio per l'IA della Commissione sarà il principale organismo di attuazione della legge sull'IA a livello dell'UE ed il responsabile dell'applicazione delle

norme per i modelli di IA per finalità generali.

Tre organi consultivi forniranno il loro sostegno nell'attuazione delle norme:

- il comitato europeo per l'intelligenza artificiale, che garantirà l'applicazione uniforme della legge sull'IA in tutti gli Stati membri dell'UE e sarà il principale organo per la cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri;

- un gruppo scientifico di esperti indipendenti, che fornirà consulenza tecnica e contributi sull'applicazione delle norme e che potrà trasmettere segnalazioni all'Ufficio per l'IA sui rischi connessi ai modelli di IA per finalità generali;

- un forum consultivo, composto da una serie differenziata di portatori di interessi, può fornire orientamenti all'Ufficio per l'IA.

Sono previste sanzioni per le imprese che non rispettano le norme. Le sanzioni pecuniarie potrebbero raggiungere il 7 % del fatturato annuo globale, per le violazioni di applicazioni di IA vietate, fino al 3 % per le violazioni di altri obblighi e fino al 1,5 % per la fornitura di informazioni inesatte.

Le prossime fasi: la maggior parte delle norme della legge sull'IA inizierà ad applicarsi il 2 agosto 2026. Ma i divieti dei sistemi di IA con un rischio inaccettabile si applicheranno dopo sei mesi, mentre le norme per i modelli di IA per finalità generali dopo 12 mesi.

La Commissione ha varato il 'patto per l'IA', volto a superare il periodo transitorio, che invita gli sviluppatori di IA ad adottare volontariamente, prima delle scadenze legali, gli obblighi fondamentali della legge sull'IA.

La Commissione sta inoltre elaborando orientamenti per facilitare strumenti di coregolamentazione

come norme e codici di condotta. Ha già prodotto un invito a manifestare interesse a partecipare all'elaborazione del primo codice di buone pratiche per finalità generali in materia di IA, nonché una consultazione multilaterale che consente ai portatori di interessi l'opportunità di esprimersi sul primo codice di buone pratiche ai sensi della legge sull'IA.

Avvio della produzione di aerei antincendio rescEU

E' partita la produzione di 12 nuovi aerei anfibi antincendio, che costituiranno la flotta permanente rescEU, a seguito di accordi firmati tra diversi Stati membri dell'UE e la Canadian Commercial Corporation.

Saranno finanziati dalla Commissione europea e costituiranno la risposta dell'UE alle crisi create dagli incendi boschivi.

I velivoli delle riserve rescEU possono essere impiegati rapidamente di fronte agli incendi boschivi gravi che richiedono sostegni supplementari.

La strategia a lungo termine dell'UE infatti punta ad istituire una flotta antincendio rescEU permanente di stanza in Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna.

Altri 10 aerei antincendio sono in fase di acquisto da parte di alcuni Stati membri per rafforzare le rispettive flotte nazionali.

Janez Lenarčič, Commissario per la Gestione delle crisi, ha dichiarato: "In quest'epoca caratterizzata dalla crisi climatica, stiamo vivendo un momento storico per la protezione civile europea. Man mano che le stagioni degli incendi boschivi diventano più lunghe, mortali e imprevedibili, continuiamo a lavorare instancabilmente per rafforzare i mezzi UE di risposta agli incendi. L'annuncio odierno dimostra che l'Europa si impegna a rafforzare e approfondire questi sforzi. Desidero ringraziare tutti gli Stati membri con cui abbiamo collaborato per accelerare l'acquisto degli aerei antincendio di cui c'era così tanta necessità. Questa collaborazione ci consente di procedere in linea con la tempistica fissata dalla Commissione europea per l'acquisto di una nuova flotta permanente di aerei ed elicotteri antincendio".

Gli incendi boschivi sono ormai diventati motivo di preoccupazione a livello europeo, destinato a crescere per l'aumento del rischio di incendi connesso ai cambiamenti climatici.

Il Meccanismo di protezione civile

dell'UE, che coordina l'assistenza paneuropea, garantisce che tutti gli Stati membri dell'UE e gli Stati partecipanti al Meccanismo, in periodi di crisi e di emergenza, ricevano informazioni tempestive. Il Meccanismo, dal 2019, è stato gradualmente potenziato con l'istituzione della flotta rescEU, riserva europea con aerei ed elicotteri antincendio, finanziata totalmente dall'UE.

Con i fondi dell'UE si procederà all'acquisto dei nuovi 12 aerei antincendio, che saranno distribuiti tra sei Stati membri dell'UE (Croazia, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Spagna) e di una serie di elicotteri, che andranno a costituire la "flotta permanente rescEU".

Il primo lotto dei nuovi aerei sarà consegnato alla fine del 2027, mentre è previsto l'arrivo di un primo lotto di elicotteri nel 2026.

TikTok si impegna a ritirare definitivamente TikTok Lite Rewards.

La Commissione ha reso vincolanti gli impegni di TikTok di ritirare definitivamente il programma TikTok Lite Rewards dall'UE.

Impegni presentati da TikTok in risposta alle preoccupazioni espresse dalla Commissione nel procedimento formale avviato il 22 aprile nei confronti di TikTok, per garantire il rispetto della legge sui servizi digitali

La piattaforma ha assunto:

- l'impegno a ritirare definitivamente dall'UE il programma TikTok Lite Rewards;
- l'impegno a non avviare alcun altro programma che eluda il recesso.

La decisione rende tali impegni vincolanti giuridicamente, pertanto qualsiasi violazione degli impegni costituirebbe violazione della legge sui servizi digitali e potrebbe comportare sanzioni pecuniarie.

La Commissione con questa decisione chiude il procedimento formale avviato il 22 aprile nei confronti di TikTok.

È il primo caso che la Commissione chiude ai sensi della legge sui servizi digitali, 105 giorni dopo l'apertura del procedimento. È anche la prima volta che la Commissione accetta impegni da una piattaforma online designata nei confronti della quale ha avviato un procedimento formale ai sensi della legge sui servizi digitali.

La Commissione monitorerà il rispetto da parte di TikTok degli impegni vincolanti che la piattaforma ha offerto a norma dell'articolo 71 della legge sui servizi digitali, nonché degli altri obblighi previsti dalla stessa legge.

Il contesto: TikTok Lite è una nuova versione separata dell'app TikTok, lanciata in Spagna e Francia nell'aprile 2024. La Commis-

sione ha espresso preoccupazione in relazione al programma TikTok Lite Rewards, che consentiva agli utenti di guadagnare punti durante lo svolgimento di alcuni "compiti" su TikTok Lite. Il programma Rewards, che può stimolare comportamenti che creano dipendenza, potrebbe avere effetti negativi sulla salute fisica e mentale degli utenti, in particolare per i minori più sensibili a tali caratteristiche.

La Commissione, pertanto, ha voluto verificare se il programma TikTok Lite Rewards fosse stato avviato senza una previa valu-



Bruxelles

tazione diligente dei rischi che esso comporta, in particolare in relazione all'effetto di dipendenza del programma Rewards, e senza adottare misure efficaci di attenuazione dei rischi.

La legge sui servizi digitali, infatti, prevede che le piattaforme online di dimensioni molto grandi sono tenute ad effettuare una valutazione dei rischi e a presentare una relazione ai servizi della Commissione, prima di avviare nuove funzionalità che possano avere impatto critico sui rischi sistemici. Devono adottare altresì misure di attenuazione efficaci per affrontare i rischi individuati. Non essendo stata presentata la relazione di valutazione dei rischi in relazione al lancio di TikTok Lite, il 22 aprile la Commissione ha adottato una decisione di avviare un procedimento formale nei confronti di TikTok e ha avvertito TikTok della sua intenzione di sospendere il programma TikTok Lite Rewards nell'UE.

Il 24 aprile la Commissione ha preso atto della decisione di TikTok di sospendere volontariamente il programma TikTok Lite Rewards nell'Unione europea. Attualmente sono in corso procedimenti formali a norma della legge sui servizi digitali nei confronti di X (dal dicembre 2023, per il quale sono state emesse conclusioni preliminari il 12 luglio 2024), TikTok (febbraio 2024), AliExpress (marzo 2024) e Meta

(aprile e maggio 2024).

Citazioni. "La sicurezza e il benessere degli utenti dei social media devono essere una priorità assoluta. Le caratteristiche di progettazione sulle piattaforme con effetti di dipendenza mettono a rischio il benessere dei loro utenti. Ecco perché abbiamo reso giuridicamente vincolanti gli impegni di TikTok nell'ambito della legge sui servizi digitali. Monitoreremo attentamente la conformità di TikTok. La decisione odierna invia inoltre un messaggio chiaro all'intera industria dei social media." *Margrethe Vesta-*

inevitabili di merluzzo bianco del Baltico occidentale (-73 %), merluzzo bianco del Baltico orientale (-68 %) e aringa del Baltico occidentale (-50 %).

I TAC proposti si basano sui migliori pareri scientifici disponibili del Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) e seguono il piano di gestione pluriennale per il Mar Baltico **adottato nel 2016 dal Parlamento europeo e dal Consiglio.**

Eurobarometro. La forza dell'UE sta nella sua democrazia e nella sua potenza economica.

Dall'ultimo sondaggio Eurobarometro "Sfide e Priorità nell'UE" emerge che i principali punti di forza dell'UE, per i suoi cittadini, sono il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto (38%) e la sua potenza economica, industriale e commerciale (34%), seguiti dalle buone relazioni e dalla solidarietà tra Stati membri (28%).

Le questioni da affrontare come priorità, per la maggioranza degli intervistati, sono l'ambiente e i cambiamenti climatici, la migrazione irregolare (entrambe al 33%) e, a seguire, la sicurezza e la difesa (29%) e la guerra in Ucraina (25%).

La guerra in Ucraina, per il 50% degli intervistati, si colloca anche al primo posto tra le sfide cui l'UE si trova a far fronte.

Migrazione irregolare e ambiente e cambiamenti climatici occupano rispettivamente il secondo (41%) e il terzo posto (35%).

Gli europei, alla domanda sui valori meglio incarnati dall'UE rispetto al resto del mondo, hanno risposto con una netta preferenza per il rispetto dei diritti e valori fondamentali e le libertà di parola e di espressione (entrambi al 53%).

Guarda con ottimismo al futuro dell'Unione il 58% degli europei, mentre un 37% si dichiara pessimista.

Parziale o notevole fiducia nella forza della democrazia dell'UE nei 5 anni a venire è stata espressa dal 55% degli intervistati, rispetto a un 41% che si dice poco o molto poco fiducioso.

D'altronde, il 64% dei cittadini manifesta preoccupazione per la sicurezza dell'UE nei prossimi 5 anni.

Ad ogni modo, con riferimento alla situazione economica dell'Unione da qui ai prossimi 5 anni, la fiducia (51%) prevale sullo scetticismo (45%).

L'indagine Eurobarometro Flash 550 "Sfide e Priorità nell'UE" è stata condotta tra il 25 giugno e il 2 luglio 2024, sulla base di interviste online rivolte a 25 658 cittadini dell'UE nei 27 Stati membri.

ger, Executive Vice-President for a Europe Fit for the Digital Age.

"Il tempo cerebrale disponibile per i giovani europei non è una moneta per i social media, e mai lo sarà. Abbiamo ottenuto il ritiro permanente del programma TikTok Lite Rewards, che avrebbe potuto avere conseguenze molto negative. La legge sui servizi digitali è in piena evoluzione." *Thierry Breton, Commissioner for Internal Market*

Commissione. Adottata proposta relativa alle possibilità di pesca per il 2025 nel Mar Baltico.

Si risponde ad una valutazione scientifica che indica che diverse attività di pesca si trovano in una situazione drammatica.

La Commissione ha proposto i totali ammissibili di catture (TAC) e i contingenti per nove dei dieci stock gestiti dall'UE nel Mar Baltico. La rimanente proposta di contingente (aringa di Botnia) sarà presentata in una fase successiva.

La Commissione propone di aumentare le possibilità di pesca per l'aringa del Baltico centrale (+ 108 %) e l'aringa nel Golfo di Riga (+ 10 %). Propone di ridurre la pesca del salmone nel bacino principale (-36 %) e nel Golfo di Finlandia (-20 %), e dello spratto (-42 %). Invariate le catture di passera di mare. La Commissione propone di ridurre le assegnazioni per le catture accessorie

Obiettivo: il restauro della natura degradata



Solo il 15% degli ecosistemi in Europa non è compromesso

di **Giorgio De Rossi**

Il 18 Agosto u.s. è entrato in vigore il **Regolamento n. 2024/1991/UE** (GUE del 29 luglio 2024) sul **“Ripristino della natura”**, noto come **“Nature Restoration Law”**, un atto legislativo di portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri (Art. 288 del Trattato sul Funzionamento dell’UE). Tale normativa rappresenta un pilastro della strategia europea volta al ripristino degli ecosistemi degradati in tutti gli habitat terrestri e marini ed al recupero di una natura ricca di biodiversità e resilienza nell’intero territorio dell’Unione. Il ripristino degli ecosistemi contribuisce, inoltre, a realizzare gli obiettivi dell’UE in materia di mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento agli stessi, nonché a rafforzare la sicurezza alimentare. Nonostante i risultati positivi delle politiche e delle misure per la con-

servazione della natura, diverse valutazioni sullo stato delle specie e degli habitat nell’UE hanno mostrato risultati allarmanti. Uno studio dell’Agenzia Europea dell’Ambiente (AEA), pubblicato nel 2020, ha rilevato che solo il 15% degli habitat dell’UE presenta uno stato di conservazione buono. Di converso, ben l’81% ha uno stato di conservazione inadeguato (45%) o cattivo (36%). Inoltre, il 9% degli habitat con uno stato di conservazione sfavorevole mostra trend di miglioramento, il 36% esprime tendenze al deterioramento. Da qui la necessità e l’urgenza di varare il **“Nature Restoration Law”** ed adottare ulteriori nuove misure per contrastare il degrado degli habitat considerati in cattive condizioni. In particolare, il vigente Regolamento sancisce precisi **obblighi** di reintroduzione negli Stati membri degli ecosistemi già danneggiati. Esaminiamone insieme i più importanti: ✓ **Ripristino degli ecosistemi terrestri, costieri, di acqua dolce e marini** (Articoli 4/5) - di cui agli allegati II, IV e V della Direttiva 92/43/Cee - sia per le specie degli animali verte-

brati (mammiferi, rettili, anfibi e pesci), quanto di quelle degli animali invertebrati (tra cui insetti, lepidotteri/farfalle, molluschi di terra e di mare come le lumache), nonché per l’universo delle specie vegetali e degli uccelli selvatici. Da sottolineare come nel recupero degli ecosistemi marini siano state incluse le praterie marine, i banchi di spugne ed i banchi coralliferi. Le più importanti specie animali in pericolo di estinzione sono: Δ Il **“Salmone del Danubio”** (Hucho hucho) è un pesce d’acqua dolce appartenente alla famiglia dei salmonidi (come trota, salmerino e coregone) originario del fiume Danubio e dei suoi affluenti. Il suo habitat ideale è formato da estensioni profonde, pulite e ben ossigenate. A causa dell’inquinamento delle acque, che non tollera minimamente, è praticamente scomparso. E’ il salmonide che può raggiungere le dimensioni più grandi della sua famiglia: vi sono notizie storiche di esemplari pescati del peso tra 50 e 60kg.

Δ La **“Tartaruga Liuto”** è la tartaruga più grande del mondo con un peso oscillante tra i 250 – 700 kg. Vive in alto mare in acque calde e temperate ma si avvicina alle coste per riprodursi e cacciare. Δ Il **“Criceto dorato di Romania”** è una creatura notturna. Conduce vita solitaria in un complesso sistema di tane. Si nutre di semi, legumi, radici ed

erba, ma anche di insetti. Trasporta il cibo dentro le sue elastiche tasche guanciali. Il suo habitat va dalla Romania e Bulgaria attraverso il Caucaso e l’Asia Minore fino all’Iran. Delineati gli habitat fortemente degradati, la normativa ha imposto ai Paesi dell’Unione europea il raggiungimento dei seguenti **tre target di ripristino degli habitat in cattive condizioni**: 🌀 **entro il 2030** il recupero di almeno il **30%** 🌀 **entro il 2040** il recupero di almeno il **60%** 🌀 **entro il 2050** il recupero di almeno il **90%**. Inoltre, ciascuno Stato dell’Unione dovrà garantire che le zone ripristinate non tornino a deteriorarsi in modo significativo e sarà tenuto all’adozione dei **“Piani Nazionali di Ripristino”** che indichino nel dettaglio come intendano raggiungere questi obiettivi. ✓ **“Ripristino delle popolazioni di impollinatori”** (Articolo 10). Un secondo obbligo sancito dal nuovo Regolamento riguarda l’incremento delle popolazioni degli impollinatori. Gli Stati membri, infatti, al più tardi entro il 2030, devono mettere in atto misure efficaci ed appropriate per invertire la diminuzione delle popolazioni di impollinatori e migliorarne la diversità. Successivamente, devono conseguire una tendenza all’aumento di queste popolazioni, misurata almeno ogni sei anni, a decorrere dal 2030, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti previsti dalla normativa. Gli impollinatori in Europa comprendo-

LA PAROLA CHIAVE ECOSISTEMA

Complesso dinamico di comunità di piante, funghi e microrganismi che interagiscono fornando un’unità funzionale. Comprende numerosi tipi di habitat terrestri e marini con caratteristiche fisiche e ambientali tali da permettere ad una determinata specie di vivere, svilupparsi e riprodursi

brati (mammiferi, rettili, anfibi e pesci), quanto di quelle degli animali invertebrati (tra cui insetti, lepidotteri/farfalle, molluschi di terra e di mare come le lumache), nonché per l’universo delle specie vegetali e degli uccelli selvatici. Da sottolineare come nel recupero degli ecosistemi marini siano state incluse le praterie marine, i banchi di spugne ed i banchi coralliferi. Le più importanti specie animali in pericolo di estinzione sono: Δ Il **“Salmone del Danubio”** (Hucho hucho) è un pesce d’acqua dolce appartenente alla famiglia dei salmonidi (come trota, salmerino e coregone) originario del fiume Danubio e dei suoi affluenti. Il suo habitat ideale è formato da estensioni profonde, pulite e ben ossigenate. A causa dell’inquinamento delle acque, che non tollera minimamente, è praticamente scomparso. E’ il salmonide che può raggiungere le dimensioni più grandi della sua famiglia: vi sono notizie storiche di esemplari pescati del peso tra 50 e 60kg.

Regolamento Ue per il ripristino degli habitat

no le farfalle, i coleotteri, le api, i sirfidi, le falene e le vespe.

Le api selvatiche sono gli impollinatori più conosciuti. Anche altre specie di insetti, come le farfalle, contribuiscono all'impollinazione dei fiori, un elemento cruciale per garantire la crescita delle colture. Purtroppo, dal 1991 quasi il 30% delle farfalle comuni presenti nei prati e nei pascoli di vaste zone d'Europa è andato perduto. Le api e le farfalle, che sono tra gli impollinatori più comuni, si trovano in condizioni molto precarie nell'Unione: 1 su 3 specie di api e farfalle è in declino. Occorre anche considerare che il valore della produzione agricola annuale dell'UE, direttamente legata agli insetti impollinatori, ammonta a quasi 5 miliardi di Euro. ✓ **“Ripristino degli ecosistemi agricoli”** (Articolo 11). Gli Stati membri sono obbligati ad attuare le misure di ripristino necessarie per rafforzare la biodiversità degli ecosistemi agricoli tenendo conto dei cambiamenti climatici, delle esigenze sociali ed economiche delle zone rurali e della necessità di garantire la produzione agricola sostenibile nell'Unione. Gli stessi Stati devono incrementare, nel periodo compreso tra il 18 agosto 2024 e il 31 dicembre 2030 e, successivamente, ogni sei anni, fino al raggiungimento dei livelli soddisfacenti fissati dalla normativa vigente, almeno due dei *tre seguenti indicatori* per il miglioramento degli ecosistemi agricoli: a) la numerosità delle specie e delle popolazioni delle farfalle comuni; b) lo stock di sostanza organica e di carbonio organico nei terreni coltivati; c) la percentuale di superficie agricola interessata da elementi caratteristici del paesaggio con elevata diversità. Ciò include elementi come terreni a riposo all'interno di piani di rotazione, siepi, alberi singoli o gruppi di alberi, filari arborei, fossati, ruscelli, zone umide, terrazze, muretti in pietra, piccoli stagni e fattori culturali. L'insieme di queste componenti contribuisce alla biodiversità ed alla salute ecologica complessiva degli habitat agricoli. Significativo sottolineare che dal 1990 la popolazione degli uccelli nei terreni agricoli è diminuita del - 36%. Le principali specie aviarie in calo riguardano la *“Gallina prataiola”*, la *“Pittima reale”* e la *“Tortora selvatica”*.

✓ **“Ripristino degli ecosistemi urbani”** (Articolo 8). Il Regolamento stabilisce che entro il 31 dicembre 2030 non dovrà verificarsi “alcuna perdita netta della superficie totale degli spazi verdi urbani.” A partire dal



1° gennaio 2031, dovrà invece manifestarsi “una tendenza all’aumento” degli spazi verdi rispetto ai valori del 2024. Questa disposizione si applica anche alla copertura arborea urbana, sottolineando l'importanza della vegetazione per la salute ecologica delle città. L'articolo 3 del Regolamento definisce gli spazi verdi urbani come aree che comprendono alberi, boscaglie, arbusti, vegetazione erbacea permanente, licheni, muschi, stagni e corsi d'acqua. Queste aree saranno monitorate utilizzando i dati del servizio di osservazione del territorio dell'Unione europea denominato “Copernicus”. Il programma Copernicus, infatti, è coordinato e gestito dalla Commissione UE ed è attuato in collaborazione con gli Stati membri e l'Agenzia Spaziale Europea (ESA). ✓ **Ripristino dei collegamenti, delle funzioni naturali dei fiumi e delle pianure alluvionali** (Articolo 9) I fiumi europei contengono più di un milione di barriere artificiali, quali dighe, sbarramenti e rampe. Le nuove norme mirano a rimuovere molte delle numerose barriere obsolete ed inutilizzate tuttora esistenti; ciò al fine di garantire una maggiore continuità nelle reti fluviali attraverso il ripristino di 25.000 km di fiumi a scorrimento libero entro il 2030. ✓ **Ripristino degli ecosistemi forestali** (Articolo 12) Le foreste, che coprono quasi il 40% del territorio dell'Unione, sono essenziali per la mitigazione dei cambiamenti cli-

matici, in quanto servono da pozzi di assorbimento del carbonio ed ospitano gran parte della biodiversità europea. Le nuove norme per il ripristino avranno lo scopo di rafforzare la biodiversità nelle foreste. A tal fine, i Paesi dell'UE dovranno migliorare lo stato delle foreste utilizzando specifici indicatori, come la quantità di legno morto ed il numero delle specie di uccelli. Inoltre, gli Stati membri dovranno contribuire a piantare almeno tre miliardi di nuovi alberi entro il 2030. Uno degli aspetti più significativi della “Nature Restoration Law riguarda l'introduzione dei **“Piani Nazionali di Ripristino”** che dovranno essere presentati alla Commissione entro il **1° Settembre 2026**. Attraverso tali strumenti viene posto un fermo al consumo di suolo in determinate aree del territorio nazionale ed interesseranno le aree più urbanizzate, dove risiede la maggior parte della popolazione. Per comprendere le classificazioni territoriali utilizzate nel Regolamento è utile riferirsi alla metodologia statistica europea sul **“Grado di urbanizzazione”** (Degree of Urbanisation - Degurba). Essa suddivide la superficie dell'Unione in *“celle”*, classificate in base alla densità di popolazione, come **“centri urbani”**, **“agglomerati urbani”** e **“celle rurali”**.

La mappa allegata al Rapporto sul territorio dell'Istat del 2020 illustra le aree italiane nelle quali si applica

lo **stop immediato al consumo di suolo**. Queste aree includono i centri urbani con popolazione superiore a 50.000 abitanti ed i sobborghi con più di 5.000 abitanti.

Ogni Comune viene classificato come *“Città”* se almeno metà della popolazione vive in centri urbani; come *“Zona rurale”* se la maggioranza della popolazione vive in celle rurali e come *“Agglomerati urbani”* se l'intensità abitativa non è prevalentemente urbana o rurale. La Nature Restoration Law consentirebbe di far compiere un progresso significativo ad un Paese come l'Italia dove il consumo del suolo rappresenta un preoccupante fenomeno, peraltro in rapida crescita in questi ultimi anni. È essenziale che gli istituti competenti, come l'Istat e l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (Ispra), forniscano ai Comuni la cartografia delle unità territoriali classificate, permettendo loro di adeguare gli strumenti urbanistici e di pianificare le necessarie compensazioni territoriali.

E' pertanto nostro vivo auspicio che i Piani di attuazione nazionale di tutti gli Stati membri fissino, nei tempi espressamente indicati dal Regolamento, obiettivi misurabili ed efficaci che mirino all'effettivo ripristino dei diversi ecosistemi, dalle foreste alle acque marine, unitamente al necessario recupero degli ambiti agricoli ed urbani.

Il fine vita in Europa. Ogni Paese la sua legge

di Marco Sani*

E' fondamentale comprendere che nel momento in cui si parla con il Paziente o con le persone a lui vicine il Medico instaura un complesso ed intricato percorso che mette in rilievo sia la fragilità del nostro sistema scientifico e professionale che la stessa capacità di essere medico. Essere poi anche, e soprattutto, medico legale significa maturare la consapevolezza di quanto questa Disciplina sia in grado di condurre e indicare la via giusta da percorrere sia con e per il Paziente che per quelli che gli vogliono bene.

La "scienza medico legale" è al servizio della persona e non deve portare a confondere i fini con i mezzi in un caos che conduce ad un tecnicismo privo di finalità.

Fare delle scelte con e per il Paziente spesso vuol dire accettare un compromesso con quell'essere umano, con la sua visione della vita, con la sua cultura e con il suo modo di essere.

Ci sono dei momenti in cui la drammaticità degli eventi pone il medico di fronte a scelte complesse. Per esempio il concetto di desistenza terapeutica deve essere affrontato nei suoi vari aspetti: il rifiuto alla trasfusione di sangue, il rifiuto ad alimentarsi, la necessità di comunicare una morte encefalica a genitori che vedono un corpo con un cuore ancora battente.

E' un carico di emozioni e sensazioni che però fanno parte di quel bagaglio in cui la figura professionale deve mostrare il suo lato più umano e non rifugiarsi nel freddo "tecnocratismo".

Ancora più complicato è cercare di comprendere, nel rispetto delle leggi esistenti, quel complesso di condizioni caratterizzate dalla presenza di una patologia inguaribile, in fase progressiva con prognosi infausta.

La vita, la malattia, la sofferenza sono intrinsecamente collegate all'interno di un dibattito sul *fine vita* che travalica la personale valutazione del singolo medico per ridistribuirsi attraverso norme e sentenze che non sono di facile interpretazione.

Se l'*eutanasia attiva* in Italia è illegale, nel caso del *suicidio assistito* è il malato che si auto-somministra il farmaco adatto ad interrompere il suo ciclo vitale.

In Italia è possibile ma troppe variabili lo rendono ancora di difficile accesso. Dipende dalle interpretazioni, dalla Regione in cui viene attuata la richiesta e anche, non per ultimo, dalle concezioni dei vari Tribunali. Questo perché, non esistendo una legge sul *suicidio assistito*, il diritto è stato riconosciuto ma non è, attualmente, normato.

Per tale motivo ogni richiesta deve



Orazio Schillaci, ministro della Salute

seguire un lungo e faticoso iter burocratico, in cui non intervengono solo le impostazioni etiche del medico, ma anche quelle di tutta quella pletera di commissioni in cui la voce dei malati sembra non avere diritto ad essere ascoltata.

E' importante ricordare come il metodo comparato, grazie alla sua naturale propensione all'interdisciplinarietà, si impone non solo nella dottrina giuridica contemporanea, ma anche nella pratica dei giudici nazionali ed internazionali che, con sempre maggiore frequenza, richiamandosi gli uni con gli altri, elaborano formule interpretative nel tradurre nella pratica i principi sanciti nelle diverse carte dei diritti. Partendo da questa premessa logica risulta importante conoscere come i vari Stati hanno risposto a quegli obblighi di natura internazionale che discendono dall'aver ratificato molteplici trattati sui diritti umani.

Austria: a seguito dell'intervento della Corte Costituzionale prima (2020) e del legislatore poi (2021), è consentita l'assistenza al suicidio. Il giudice costituzionale federale ha dichiarato **incostituzionale** la disposizione che punisce penalmente l'assistenza al suicidio in quanto in contrasto con il principio di autodeterminazione.

Belgio: è consentita l'assistenza al suicidio e l'eutanasia anche su minori dal 2002.

Legge sull'eutanasia (28 maggio 2002) introduce la possibilità di praticare l'eutanasia con il consenso informato del paziente, capace di intendere e di volere, che sia soggetto a sofferenze intollerabili e costanti, causate da una malattia grave ed incurabile. Per procedere all'eutanasia, salvo casi di urgenza, è necessario il parere di due medici

e deve trascorrere almeno un mese tra la richiesta scritta del paziente e l'eutanasia stessa.

Cipro: qualsiasi forma di eutanasia e assistenza al suicidio è vietata e punita con l'ergastolo.

Croazia: è vietata qualsiasi forma di eutanasia ed assistenza al suicidio.

Danimarca: è possibile rifiutare le cure, ma non accedere al suicidio assistito né tantomeno all'eutanasia.

Estonia: qualsiasi forma di eutanasia e assistenza al suicidio è vietata.

Finlandia: respinta la proposta di legge su "l'aiuto alla morte" nel 2018 (da segnalare che insieme alla Lituania, Russia e Bielorussia c'è il più alto tasso di suicidi).

Francia: è vietato l'accanimento terapeutico; è consentita l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sedazione profonda e continua ma non è consentita né l'eutanasia né il suicidio medicalmente assistito. Presentata l'11.04.2024 una proposta di legge per consentire a malati incurabili di assumere farmaci letali.

Germania: è punita la condotta di chi cagioni la morte di un soggetto, in seguito alla richiesta espressa di quest'ultimo (la cd. *aktive Sterbehilfe* - eutanasia attiva). La cd. *passive Sterbehilfe* (eutanasia passiva), intesa quale rinuncia ad un trattamento salvavita, è anch'essa penalmente irrilevante laddove corrisponda alle volontà espresse dal paziente capace o incapace, con le stesse modalità previste dai casi di *indirekte sterbehilfe*.

Con sentenza della Corte Costituzionale del 26.02.2022 è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale in materia di agevolazione al suicidio prestata in forma commerciale.

Grecia: è vietata sia l'eutanasia che l'assistenza al suicidio.

Irlanda: non è consentita né l'eutanasia né l'assistenza al suicidio.

tanasia né l'assistenza al suicidio, mentre è consentita l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale.

Lettonia: non è legale l'eutanasia ma il medico può decidere di interrompere un trattamento.

Liechtenstein: è illegale.

Lituania: non è legale l'eutanasia ma è in Parlamento un progetto di legge.

Lussemburgo: l'eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati da una legge del 2009 e modificata nel 2014 e nel 2021. La legge consente l'eutanasia e il suicidio assistito al ricorrere dei seguenti presupposti: i) il paziente deve essere cosciente e capace di intendere e di volere al momento della manifestazione del consenso; ii) la richiesta deve essere libera ed informata; iii) la situazione clinica del paziente deve essere irreversibile e causa di intollerabile sofferenza fisica o psicologica; iv) la richiesta deve essere scritta. Accertati i presupposti, il medico deve ottenere l'assenso di un altro professionista e consultarsi, salvo che il paziente si opponga, anche con il soggetto da questo designato come persona di fiducia. La legge consente inoltre la predisposizione di disposizioni anticipate di trattamento, da applicare qualora il paziente si trovi nell'incapacità di intendere e volere.

Malta: è vietata sia l'eutanasia che l'assistenza al suicidio. Le cure palliative e l'interruzione dei trattamenti sono invece consentite.

Paesi Bassi: l'eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati da una Legge del 2001 entrata in vigore nel 2002. Sono presenti, inoltre, cinque Comitati regionali per l'eutanasia (RTEs) deputati a valutare se il medico che ha eseguito l'eutanasia o l'assistenza al suicidio ha rispettato tutti i criteri stabiliti nelle leggi (cd. procedura di revisione). Tali Comitati sono composti da un medico, un etico e un avvocato. La legge non depenalizza l'eutanasia, ma la consente al ricorrere dei seguenti requisiti: i) il consenso informato del paziente, anche nella forma delle disposizioni anticipate di trattamento; ii) la sofferenza intollerabile senza possibilità di miglioramento; iii) la completa informazione del paziente circa le prospettive e le opzioni disponibili; iv) la decisione congiunta di paziente e medico circa la necessità dell'eutanasia; v) la conferma di un secondo medico. La legge si applica anche ai minori a partire dai 12 anni, ma in questo caso è necessario anche il consenso dei genitori.

Polonia: è vietata l'eutanasia in tutte le sue forme, ma "in casi eccezionali" il giudice può decidere di mitigare la pena - fino a 5 anni di prigione - o addirittura rinunciare a infliggerla.

Portogallo: l'eutanasia e il suicidio

Eutanasia, suicidio assistito: casi e procedure

assistito sono stati legalizzati dalla Legge n. 22/2023 del 22 maggio 2023. L'eutanasia è sussidiaria al suicidio medicalmente assistito ovvero la stessa potrà essere compiuta solo quando il suicidio medicalmente assistito è impossibile da compiere per le condizioni fisiche del paziente.

Spagna: l'eutanasia e il suicidio assistito sono stati legalizzati da una Legge del 18 marzo 2021.

Ungheria: non è consentita né l'eutanasia né l'assistenza al suicidio, ma è possibile rifiutare le cure.

La visione su come affrontare la volontà di ricorrere all'eutanasia o al cd suicidio assistito è altamente divisiva e implica non solo scelte di natura etica ma, come si è visto, presenta degli sbarramenti di natura politica. Tra i tanti casi che hanno riempito, negli anni passati, le cronache giornalistiche e giudiziarie italiane è utile riportare alla mente nomi fondamentali che sono stati degli "apripista" per avviare un dibattito politico su questo tema: Luca Coscioni (2006), Piergiorgio Welby (2006), Eluana Englaro (2009) e dj Fabo (Fabiano Antoniani) (2017).

Attraverso un percorso parlamentare complesso, talvolta anche violento, si è arrivati alla *Legge sulle disposizioni anticipate di trattamento* (DAT 219/2017).

Le DAT permettono ad ogni persona maggiorenne di redigere un cd testamento biologico che, in previsione di una futura incapacità ad autodeterminarsi, attestino la propria volontà in materia di trattamenti sanitari nonché il consenso o il rifiuto a essere sottoposto ad accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o singoli trattamenti sanitari (es. nutrizione artificiale).

Successivamente la sentenza della Corte Costituzionale (242/2019) ha riconosciuto l'illegittimità della porzione dell'art. 580 c.p. statuendo la non punibilità di chi agevola un percorso del proposito suicidario legato allo stato di salute. In tale sede veniva ribadito che era necessaria una formula legislativa atta a normare forme eutanasiche e che, di conseguenza, il Parlamento doveva essere investito di tale *vacatio legis*.

Dal 28 novembre 2019 le persone affette da condizioni di irreversibilità così come indicato nella sentenza 242/19 (e su esposto) hanno potuto accedere in Italia al suicidio medicalmente assistito in quanto le sentenze della Consulta sono direttamente applicabili dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

In forza di tale sentenza il 16 giugno 2022 Federico Carboni è stato il primo italiano ad ottenere legalmente in Italia il suicidio medicalmente assistito. Dopo di lui molti altri italiani



Papa Francesco al vertice G7 a Borgo Egnazia, il 14 giugno scorso. Il Pontefice è intervenuto sull'intelligenza artificiale, dicendo tra l'altro: "Nessuna macchina dovrebbe mai scegliere se togliere la vita ad un essere umano".

hanno richiesto di avvalersi di tale possibilità ma la mancanza di una legge dello Stato, così come riportato, non consente sempre di poter ottenere tale diritto, essendoci una specie di *vacatio legis regionale*, che costringe molti pazienti a recarsi in Svizzera. Il nodo cruciale della difficoltà di autorizzazione verte sul concetto di terapie di sostegno vitale.

Il 6 luglio 2021 è stato presentato un testo di legge che è al vaglio delle Commissioni Unificate (Giustizia e Affari Sociali) della Camera dei Deputati dal titolo "**Rifiuto dei trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia - Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita**". Quest'ultima viene così definita "*il decesso cagionato da un atto autonomo con il quale, in esito al percorso disciplinato dalle norme della presente legge, si pone fine alla propria vita in modo volontario, dignitoso e consapevole, con il supporto e la supervisione del Servizio Sanitario Nazionale*".

I requisiti per poterla eseguire sono così delineati:

- 1) può fare richiesta di morte volontaria medicalmente assistita la persona maggiore di età, capace di prendere decisioni libere e consapevoli ed affetta da sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili;
- 2) tale persona deve altresì trovarsi nelle seguenti condizioni:
 - a) essere affetta da una patologia irreversibile o a prognosi infausta oppure portatrice di una condizione clinica irreversibile;
 - b) essere tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale;
 - c) essere assistita dalla rete di cure palliative o abbia espressamente rifiutato tale percorso assistenziale.

Il percorso, invece, per l'esecuzione parte da una domanda effettuata al medico di medicina generale che redige un rapporto e lo invia, con la documentazione clinica relativa, a degli istituendi Comitati per l'Etica Clinica che esprimono un parere sui presupposti necessari trasmettendolo poi al MMG e al Paziente. Ove il parere sia favorevole questo viene trasmesso alla Direzione Sanitaria Territoriale o dell'Azienda Sanitaria di riferimento che deciderà ove eseguire l'"intervento" (a domicilio o in ospedale). Il medico presente all'atto del decesso, eventualmente con la collaborazione di uno psicologo, dovrebbe verificare la persistenza della volontà di mettere fine alla propria vita. L'articolo 7, infine, esclude la punibilità per il personale sanitario e amministrativo che abbia dato corso alla volontà del paziente. Rispetto alle normative europee prese in esame tale progetto di legge

IL FINE VITA IN EUROPA

continua da pag. 11

tende a coinvolgere direttamente il Ministero della Salute che dovrebbe individuare i requisiti delle strutture idonee ad accogliere le richieste di morte volontaria. Sarà sicuramente un processo parlamentare lungo e travagliato e già la data di presentazione nel lontano 2021 è un segnale di "incagliamento" rispetto a tale questione che ha una rilevanza non solo di carattere generale ma, al di là delle singole polemiche, con importanti risvolti di deontologia medica. In data 9 giugno 2024 si sono tenute le prime audizioni in Senato, presso le Commissioni Giustizia e Sanità, riguardanti i disegni di legge sul suicidio medicalmente assistito. Si è visto come le varie regioni italiane hanno affrontato la risposta alla sentenza della Consulta con risultati non adeguati alle reali richieste delle persone malate.

Ciò significa che il percorso normativo in Parlamento sarà ancora più lungo e pericoloso per le varie contestazioni che già sono emerse sui territori e ancora di più saranno avanzate se il progetto legislativo riuscirà



È importante segnalare la vigente legislazione svizzera in quanto, pur non essendo Paese membro della Comunità Europea, ha, in questa tematica un notevole rilievo principalmente in rapporto alle richieste degli italiani.

Non c'è una legge specifica che consenta il suicidio assistito e l'eutanasia attiva è vietata.

È permesso ai medici fornire, a chi ne faccia richiesta, i farmaci letali per porre fine alla propria

Svizzera, dove si cerca l'assistenza per morire

esistenza, senza tuttavia poterli somministrare direttamente: è il paziente a dover assumere autonomamente il farmaco senza alcun aiuto.

La FMH (Associazione Mediche Svizzere) ha redatto un codice etico sul suicidio assistito, ma non vincolante.

dipendenza da *trattamenti di sostegno vitale*.

La mancanza di una definizione specifica sia nell'ordinanza n. 207/2018 che nella sentenza n. 242/2019 ha generato plurimi dubbi di legittimità costituzionale così rappresentati:

a) irragionevole disparità di trattamento tra situazioni concrete so-

Nel 2024 un gruppo straniero, nell'ambito del concetto di fine vita, ha aperto un dibattito nei vari cantoni svizzeri per rendere legale la capsula Sarco che permette di morire in pochi minuti premendo un pulsante posto all'interno e che libera azoto, facendo scendere il contenuto di ossigeno e portando a morte in pochi minuti.

Rispetto ai costi delle altre procedure è stata resa quasi gratuita.

stanzialmente identiche;

b) ingiustificata lesione della libertà di autodeterminazione;

c) violazione del principio di dignità umana.

È costante giurisprudenza della Corte ritenere che ogni paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli sia titolare di un diritto fondamentale che discende dagli artt. 2, 13 e 32 della Costituzione e possa esprimere il proprio consenso informato a qualsiasi trattamento sanitario o, al contrario, rifiutarlo: ciò anche quando si discuta di un trattamento necessario ad assicurare la propria sopravvivenza (ad esempio la nutrizione artificiale e l'idratazione).

Tale diritto è altresì confermato dall'art. 8 CEDU (Giurisprudenza di Strasburgo 13.06.2024 Daniel Karsal c/Ungheria; Pretty c/ Regno Unito). La sentenza affronta infine la nozione di *trattamenti di sostegno vitale*

(che più volte sono stati richiamati in sede di autorizzazione ASL quali elementi mancanti per ottenere l'autorizzazione) precisando come questi siano necessari per assicurare l'espletamento di funzioni vitali del paziente; che la loro omissione o interruzione determinerebbe prevedibilmente la morte del paziente; la morte, in loro assenza o interruzione, avverrebbe in breve lasso di tempo. Nuovamente la Corte sottolinea che per rispettare le condizioni procedurali della sentenza 242/2019 è necessario il coinvolgimento del Servizio Sanitario Nazionale (e non regionale mai richiamato in sentenza). Appare evidente che l'eventuale mancata autorizzazione alla procedura può essere impugnata di fronte al giudice competente.

Viene quindi riaffermato il diritto di tutti i pazienti, inclusi quelli che si trovano nelle condizioni per essere ammessi alla procedura di suicidio assistito, di poter usufruire di cure palliative diverse dalla sedazione profonda continua, ove idonee a eliminare la sua sofferenza, in accordo con l'impegno assunto dallo Stato con la legge 38/2010, in modo tale da permettergli di vivere con intensità e in modo dignitoso la parte restante della propria esistenza.

Tale legge garantisce l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore e rappresenta un traguardo di civiltà.

Marco Sani
* medico legale

ad arrivare in Aula.

È stata depositata in Cancelleria il 18 luglio 2024 la sentenza della Corte Costituzionale n. 135 che ha nuovamente discusso sulla gestione di costituzionalità dell'art. 580 cp.

In particolare è stato posto l'accento sul concetto del requisito della



Più ricerca, più Europa. Incentivi all'innovazione

Bando per idee indirizzate allo sviluppo industriale

di Valerio Valla

Il ministero dell'Università e della Ricerca, in attuazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale n. 327 del 29 marzo 2022, ha destinato le risorse del Fondo Italiano per le Scienze Applicate (FISA) per l'anno 2024 al fine di sostenere, secondo i criteri e le metodologie di seguito descritti, proposte progettuali di Ricerca industriale e Sviluppo sperimentale presentate da singoli ricercatori (Principal investigator) che mostrino spiccate caratteristiche di originalità ed innovatività e siano al contempo in grado di favorire ricadute socio-economiche ed industriali.

L'obiettivo è elevare la capacità di fare ricerca nel nostro Paese, garantire sempre maggiori opportunità soprattutto ai giovani e trasformare i risultati conseguiti in attività di interesse economico e sociale sostenibile e duraturo nel tempo, grazie a una forte e sana interazione tra pubblico e privato. Il tutto è ideato in coordinamento con i regolamenti europei in tema di aiuti di Stato e di fondi strutturali.

L'Europa, anche nel caso dei bandi e delle opportunità nazionali, è il "faro" per l'ideazione e la regolamentazione.

I bandi infatti debbono riprendere la tassonomia comunitaria sia in tema di dimensione d'impresa, di attività finanziabili e di tipologie di progetti agevolabili. Le risorse complessive a copertura dell'Avviso sono pari a € 172.109.273. Le proposte progettuali dovranno essere presentate da una persona fisica (Principal Investigator), congiuntamente al Soggetto Ospitante (Host Institution), presso cui si prevede di svolgere le attività progettuali.

Il Soggetto Ospitante:

- deve avere la qualificazione di "impresa";
- deve essere necessariamente diverso dal soggetto giuridico di appartenenza (Affiliation Institution) del Principal Investigator;
- deve avere sede operativa nel territorio dello Stato italiano;
- deve documentare, ai fini della relativa valutazione, il possesso di alta qualificazione nel settore della ricerca scientifica e tecnologica di pertinenza del progetto.

Il Soggetto Ospitante deve garantire al Principal Investigator, nel rispetto delle regolamentazioni interne, ampia autonomia decisionale nello sviluppo delle attività progettuali e nella gestione delle risorse finanziarie assegnate a valere sull'Avviso,



secondo uno specifico formale Accordo tra le parti che, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, regoli i rispettivi ruoli, le responsabilità, gli ambiti di competenze.

Il Principal Investigator deve essere legato all' Affiliation Institution da un rapporto di lavoro dipendente o altro rapporto ad esso assimilabile come disciplinati dalle vigenti disposizioni di legge.

Le proposte progettuali, redatte in lingua inglese, dovranno prevedere una durata non inferiore a 2 anni e non superiore a 5 anni, e un costo complessivo non inferiore a € 5.000.000 e non superiore a € 10.000.000.

Devono inoltre ricomprendere, secondo una chiara articolazione, le seguenti attività finanziabili:

- preliminari, e non preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale, attività di Ricerca fondamentale;
- attività di Ricerca industriale, preponderanti rispetto al complessivo valore della proposta progettuale;
- non preponderanti, rispetto al complessivo valore della proposta progettuale, attività di Sviluppo sperimentale

Le proposte devono interessare una delle seguenti aree tematiche:

- Advanced Manufacturing
- Advanced Materials
- Life-Science Technologies
- Micro/Nano-Electronics, Photonics And Quantum Technologies
- Artificial Intelligence
- Security, Connectivity And Space

In merito ad i costi ammissibili questi comprendono le seguenti voci di spesa:

a. le spese di personale dipendente del soggetto beneficiario, o in rapporto di collaborazione con contratto a progetto, con contratto di somministrazione di lavoro, ovvero titolare di borsa di dottorato, o di assegni di ricerca, o di borsa di studio,

limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, nella misura in cui sono impiegati nelle attività di ricerca e di sviluppo oggetto della proposta progettuale;

b. i costi degli strumenti e delle attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca e di sviluppo. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo i principi della buona prassi contabile;

c. i costi delle licenze e dei brevetti nonché dei servizi di consulenza e di servizi utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di studio e ricerca acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, nell'ambito di un'operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione;

d. gli altri costi di esercizio, inclusi costi di materiali, forniture e prodotti analoghi, sostenuti direttamente per effetto dell'attività di ricerca e innovazione. Sono inoltre inclusi i costi relativi all'open science e attività di comunicazione e disseminazione e quelli relativi alla mobilità;

e. le spese generali supplementari (costi indiretti) calcolate nella misura forfettaria del 25 per cento dei costi diretti ammissibili.

Con riferimento alla partecipazione dei soggetti ammissibili e ai relativi costi, si precisa che:

- a) l'Host Institution e l'Organismo di Ricerca possono sostenere e rendicontare tutte le categorie di spesa indicate;
- b) l'Affiliation Institution può sostenere e rendicontare unica-

mente le spese di personale riconducibili alle ore-uomo del Principal Investigator, maggiorate del 25% a titolo di spese generali supplementari.

Con specifico riferimento alla partecipazione dell'Organismo di Ricerca, lo stesso potrà svolgere attività per una quota non superiore al 20% dei costi complessivi del progetto. Resta fermo che ove l'Organismo di Ricerca coincida con l' Affiliation Institution alla quota innanzi menzionata si aggiungono, adeguatamente evidenziati, i costi di cui alla precedente lettera b).

Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo diretto alla spesa, nei limiti delle intensità massime di aiuto stabilite dall'articolo 25 del Regolamento GBER.

In merito alla Procedura di accesso le proposte presentate sono ammesse con riserva alla fase di valutazione scientifica ed economico-finanziaria.

L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica del rispetto della modalità di presentazione della domanda, della completezza della documentazione richiesta nonché della sussistenza dei requisiti previsti dall'Avviso.

Le proposte progettuali debbono essere presentate, esclusivamente tramite i servizi Ministero dell'Università e della Ricerca Segretariato generale Direzione generale della ricerca, a partire dalle ore 12:00 del 9 settembre 2024 ed entro e non oltre le ore 12:00 del 11 ottobre 2024, utilizzando la modulistica presente sul predetto sportello telematico.

Più Europei a Bruxelles



LA NOTA GIURIDICA

Controversie sui viaggi all'estero e competenza

Paolo Luigi Rebecchi*

Nell'attuale periodo di "pausa estiva" può essere di interesse il richiamo alla sentenza del 29 luglio 2024 (causa C-774/22, JX contro FTI Touristik GmbH), con la quale la Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata sull'interpretazione dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La domanda di pronuncia pregiudiziale è stata presentata nell'ambito di una controversia tra JX e la FTI Touristik GmbH, un organizzatore di viaggi, in merito al risarcimento del danno richiesto da JX in ragione del fatto che egli non sarebbe stato sufficientemente informato dalla FTI Touristik sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio in uno Stato terzo. La sentenza ha richiamato il diritto dell'Unione, costituito dai "considerando" 3, 4, 15, 18 e 26 del regolamento n. 1215/2012, dagli artt. 6, 7, 17, 18, 19, 24, 25 dello stesso regolamento, dall'art. 3, par. 1 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, dal diritto tedesco e in particolare dagli artt. 12, 17, 21, 29 della Zivilprozessordnung (codice di procedura civile). La vicenda si era originata il 15 dicembre 2021, quando JX, un privato domiciliato a Norimberga, aveva concluso un contratto di pacchetto turistico con la FTI Touristik, un organizzatore di viaggi con sede a Monaco di Baviera.

La prenotazione del viaggio in questione è stata effettuata tramite un'agenzia di viaggi con sede a Norimberga, che non era parte del contratto né succursale della FTI Touristik. Ritenendo di non essere stato sufficientemente informato sulle condizioni d'ingresso e sui visti necessari per il suo viaggio nello Stato terzo, JX aveva proposto un'azione per il risarcimento del danno per un importo pari a euro 1.499,86 dinanzi al giudice del luogo del suo domicilio, ossia l'Amtsgericht Nürnberg (Tribunale circoscrizionale di Norimberga),



Quando le vacanze sono protagoniste al cinema

giudice del rinvio. Secondo JX, la competenza territoriale di tale giudice derivava dagli articoli 17 e 18 del regolamento n. 1215/2012. La FTI Touristik aveva sostenuto che il giudice di Norimberga non aveva competenza territoriale, ritenendo che il regolamento n. 1215/2012 non si applica a situazioni puramente interne come quella di cui trattasi nel caso di specie, nella quale il viaggiatore e l'organizzatore di viaggi sono domiciliati nello stesso Stato membro.

In una situazione del genere, mancava l'elemento di estraneità richiesto affinché tale regolamento sia applicabile. Il tribunale circoscrizionale di Norimberga aveva osservato che le norme sul foro generale contenute negli articoli 12 e 17 della ZPO assegnano la competenza territoriale al giudice della sede della convenuta nel procedimento principale (in questo caso Monaco di Baviera), sebbene l'attore nel procedimento principale sia un consumatore e la convenuta nel procedimento principale una professionista.

Il giudice del rinvio sottolineava che, secondo un indirizzo giurisprudenziale largamente dominante in Germania, l'elemento di estraneità richiesto per l'applicazione del regolamento n. 1215/2012 manca se l'unico fattore di collegamento con l'estero è la destinazione del viaggio organizzato. Tale interpretazione sarebbe suffragata, in particolare, dal fatto che le disposizioni di tale regolamento devono essere interpretate restrittivamente, nonché dagli orientamenti delle sentenze del 17 novembre 2011, Hypoteční banka-C327/10 e del 19 dicembre 2013, Corman-Collins C9/12,.) Ciò premesso il Tribunale circoscrizionale di Norimberga aveva deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte richiedendo se l'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 debba essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi

del giudice, pronuncia della Corte di Giustizia Ue

domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero.

Ha preliminarmente osservato la sentenza, richiamando le disposizioni in precedenza citate, che l'applicazione delle norme sulla competenza del regolamento n. 1215/2012 presuppone l'esistenza di un elemento di estraneità. Tuttavia tale regolamento non contiene alcuna definizione dell'elemento di estraneità (sentenza dell'8 febbraio 2024, Inkreal, C566/22).

Tuttavia, dalla giurisprudenza della Corte risulta altresì che sussiste un elemento di estraneità qualora la situazione della controversia di cui trattasi sia tale da sollevare questioni relative alla determinazione della competenza dei giudici nell'ordinamento internazionale (ancora Inkreal, C566/22).

Per quanto riguarda la determinazione del carattere internazionale del rapporto giuridico in questione, la Corte ha fatto più volte riferimento al rispettivo domicilio delle parti della controversia (sentenza del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics, C267/19 e C323/19). Sebbene l'elemento di estraneità sia manifestamente presente nell'ipotesi in cui almeno una delle parti abbia il proprio domicilio o la propria residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito, il carattere internazionale può tuttavia risultare anche da altri fattori connessi, in particolare, al merito della controversia.

In tal senso, l'implicazione di uno Stato membro e di uno Stato terzo, sulla base, ad esempio, del domicilio dell'attore e di un convenuto nel primo Stato e della localizzazione dei fatti controversi nel secondo, è parimenti tale da attribuire carattere internazionale al rapporto giuridico in esame, poiché tale situazione è atta a sollevare, nello Stato membro, questioni relative alla determinazione della competenza giurisdizionale nell'ordinamento internazionale (sentenza dell'8 settembre 2022, IRnova, C399/21). Da quanto precede consegue che una controversia relativa a obblighi contrattuali che devono essere adempiuti in uno Stato terzo o in uno Stato membro diverso da quello in cui le due parti sono domiciliate è tale da



sollevare questioni in ordine alla determinazione della competenza giurisdizionale nell'ordinamento internazionale e pertanto soddisfa la condizione dell'elemento di estraneità necessaria affinché la controversia rientri nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1215/2012.

Per quanto riguarda le controversie tra consumatori e professionisti, tale interpretazione è corroborata dall'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012, il quale dispone che la norma prevista da tale disposizione a favore del consumatore si applichi «indipendentemente dal domicilio dell'altra parte», in modo che i consumatori siano in grado di avvalersene nei confronti di professionisti domiciliati non solo in altri Stati membri, o in Stati terzi, ma anche nello stesso Stato membro in cui il consumatore ha il proprio domicilio.

Tale interpretazione è anche conforme alla finalità del regolamento n. 1215/2012, in quanto la Corte ha ripetutamente affermato che esso mira ad unificare le norme sui conflitti di competenza in materia civile e commerciale mediante norme sulla competenza che presentano un alto grado di prevedibilità e persegue quindi un obiettivo di certezza del diritto consistente nel rafforzare la tutela giuridica

delle persone stabilite nell'Unione, consentendo al contempo al ricorrente di individuare agevolmente il giudice al quale può rivolgersi e al convenuto di prevedere ragionevolmente quello dinanzi al quale può essere citato. In tale contesto, l'obiettivo di certezza del diritto esige che il giudice nazionale adito possa pronunciarsi agevolmente sulla propria competenza, senza essere costretto a procedere all'esame della causa nel merito (ancora Inkreal, C566/22).

Ciò premesso e sulla base di ulteriori richiami alla propria giurisprudenza (sentenze del 7 maggio 2020, Parking e Interplastics, C267/19 e C323/19; 3 giugno 2021, Generalno konsulstvo na Republika Bulgaria, C280/20; 25 febbraio 2021, Markt24, C-804/19, 14 giugno 2012, Banco Español de Crédito, C618/10; 13 giugno 2013, Goldbet Sportwetten, C144/12; 28 gennaio 2015, Kolassa, C375/13; 30 giugno 2022, Allianz Elementar Versicherung) ha osservato che la norma speciale sulla competenza prevista all'articolo 18 del regolamento n. 1215/2012 è volta a garantire che la parte più debole che intenda agire in giudizio contro la parte più forte possa farlo davanti a un giudice di uno Stato membro facilmente accessibile. In tal modo la sentenza ha risolto la questione dichiarando che l'articolo 18 del

regolamento n. 1215/2012 deve essere interpretato nel senso che esso stabilisce la competenza sia internazionale sia territoriale del giudice dello Stato membro nella cui circoscrizione è domiciliato il consumatore, qualora tale giudice sia investito da detto consumatore di una controversia tra quest'ultimo e un organizzatore di viaggi a seguito della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, e qualora tali due contraenti siano entrambi domiciliati in detto Stato membro, ma la destinazione del viaggio sia all'estero.

**Presidente di sezione della Corte dei conti*

PIU Europei

Ass.ne Culturale "La Rocca d'Oro"

Via Vittorio Emanuele, 6
03010 Serrone (FR)

Rec. Tel. 0039 338 9132240

Reg. Trib. Frosinone 188/18

Direttore Editoriale
Carlo Felice Corsetti

Direttore Responsabile
Fabio Morabito

Stampa

Tipografia Ferrazza
Largo Santa Caterina, 3
00034 Colferro (RM)

Sostenibilità, impararla a scuola già dalle elementari

In Finlandia l'incontro green degli insegnanti europei

di **Gianfranco Nitti**

Si è recentemente svolto a **Turku**, Finlandia, città nota per il suo splendido arcipelago e la sua storia medievale, il 13° **Festival Europeo Science on Stage**. Al festival, articolato su 4 intense giornate 450, insegnanti di scuola primaria e secondaria provenienti da tutta Europa hanno condiviso le loro idee STEM più creative presso stand, seminari e sessioni di approfondimento. I partecipanti saranno scelti tramite eventi nazionali competitivi in oltre 30 paesi. Il tema del festival era la sostenibilità nell'istruzione STEM, acronimo per scienze, tecnologia, ingegneria e matematica).

Temi guida

Tutti i progetti presentati al festival rappresentavano approcci di apprendimento basati sulla ricerca. STEM per i più giovani: progetti per promuovere STEM nella scuola elementare per bambini di 10 anni o più giovani; educazione STEM per lo sviluppo sostenibile, progetti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; tecnologie digitali nell'istruzione STEM, progetti su programmazione, istruzione digitale, ICT, Big Data, intelligenza artificiale, realtà virtuale, ecc. Diversità nell'insegnamento STEM: progetti che riflettono l'eterogeneità e la diversità della nostra società, ad esempio metodi di insegnamento che coinvolgono studenti con diversi livelli di apprendimento o diversi retroterra culturali.

STEM nell'istruzione: progetti che combinano le scienze naturali con altre discipline, ad esempio scienza, tecnologia, ingegneria o matematica con arti, musica, sport, storia, ecc.

Esperimenti a basso costo nell'istruzione STEM: progetti che hanno costi di realizzazione bassi.

Inoltre, gli insegnanti poteva consegnare i loro progetti nelle due categorie seguenti: progetti congiunti: progetti sviluppati in collaborazione da insegnanti che si sono incontrati in uno degli eventi Science on Stage passati (ad esempio, festival, webinar, sviluppo professionale, incontro di rete, progetto). STEM per insegnanti in formazione: progetti sviluppati durante la formazione pre-servizio degli insegnanti o il tirocinio degli insegnanti

Il programma della Fiera aveva la seguente struttura: la fiera stessa, l'elemento principale del festival,

dove tutti i partecipanti espongono i loro progetti e sperimentazioni negli stand. Seminari, sessioni pratiche interattive tenute da insegnanti e rivolte agli insegnanti. Sessioni salienti, durante le quali i partecipanti

selezionati presentavano le loro idee sul palco. Sessioni plenarie, con interventi e presentazioni di esempi di buone pratiche. Forum: mostre realizzate da partner, ad esempio aziende, organizzazioni, fondazioni. Eventi sociali, con attività di networking, escursioni, ricevimenti serali.

Patrocinata dalla Commissaria **Iliana Ivanova**, membro della Commissione Europea responsabile per l'Innovazione, la Ricerca, la Cultura, l'Istruzione e la Gioventù, Science on Stage Europe

è una rete per insegnanti di scienze, STEM, che si concentra sullo scambio di idee di insegnamento e relative migliori pratiche. L'obiettivo finale è migliorare l'insegnamento STEM supportando gli educatori nel loro sviluppo e crescita professionale. Diffondendo concetti di insegnamento innovativi tra gli insegnanti di scienze d'Europa, si consente a più studenti di acquisire le competenze accessibili di cui hanno bisogno per un futuro impegnativo incoraggiandoli a prendere in considerazione una carriera in scienze, ICT o ingegneria. Lanciato nel 2000, Science on Stage raggiunge oltre 100.000 insegnanti e formatori di insegnanti in 35 paesi, di cui 30 europei, ma anche in Canada e Kazakistan. Una rete di comitati direttivi nazionali in questi paesi fornisce l'interfaccia alle loro comunità nazionali di insegnanti STEM. L'ampliamento della rete, l'acquisizione di nuovi membri e vari compiti amministrativi sono svolti dalla sede centrale di Berlino. Ulteriori informazioni su Science on Stage sono disponibili qui .Dal 2011 Science

on Stage Europe è un'associazione senza scopo di lucro registrata e riconosciuta dalla legge tedesca.

Come funziona Science on Stage

si lavora direttamente alla base. Per partecipare alle attività, gli



insegnanti non devono passare attraverso una complicata procedura di candidatura. Per partecipare ai seminari, di solito è sufficiente una semplice e-mail. Anche i materiali didattici sono gratuiti e disponibili in diverse lingue. In questo modo, si può raggiungere insegnanti in tutta Europa.

Questa piattaforma unica per l'educazione scientifica ha un impatto sostenibile, come dimostrano diversi studi di valutazione. Il 90% degli insegnanti partecipanti ha incorporato nelle proprie lezioni le idee presentate durante gli eventi Science on Stage. Il 90% degli insegnanti partecipanti ha incorporato le idee acquisite attraverso gli eventi Science on Stage nella formazione degli insegnanti nei propri paesi di origine, fungendo così da moltiplicatori. Il 92% dei partecipanti ha stabilito contatti internazionali; oltre il 55% di loro ha instaurato almeno 4 buoni contatti 1 anno dopo il festival. Il 77% dei partecipanti ritiene elevato l'impatto del festival sulla sostenibilità; il 73% di loro ha dichiarato di candidarsi anche per il prossimo festival.

Una dozzina i progetti che hanno rappresentato l'Italia, con docenti provenienti da vari istituti, in questa edizione; tra i temi dei progetti vincitori ci erano indagini ambientali (laghi, ghiacciai, montagne), riciclo, rappresentazioni tangibili di dati statistici, applicazioni dell'intelligenza artificiale nelle scuole, esperienze di *gamification* (ludicizzazione) della chimica e molto altro.

La dimensione europea e l'interdisciplinarietà rendono questo progetto unico nel panorama italiano.

Tutti i progetti e gli esperimenti accettati erano presentati negli stand della fiera. Alcune attività selezionate dal comitato organizzatore erano presentate nella categoria "Workshop" o nella categoria "Highlight Sessions". Tutti i progetti dovevano basarsi su un approccio "inquiry-based learning", insegnamento basato sull'esperienza, sulla formulazione di ipotesi e la realizzazione di esperimenti in prima persona e riguardavano i temi riportati in dettaglio sul bando.

I sette migliori progetti sono stati premiati con l'European STEM Teacher Award durante la cerimonia di premiazione. Tra questi un progetto italiano, sviluppato da **Susanna Zoboli** e **Giorgia Messori**, sul riuso degli scarti del caffè. ma anche un progetto finlandese, sviluppato da **Kirsi Rehunen** e **Sanna Kolhonen**, con obiettivo quello di indagare il tempo, i concetti correlati al tempo e la manifestazione del tempo in varie situazioni nella vita quotidiana dei bambini.

Il Festival Science on Stage di Turku era organizzato da Luma Center Finlandia e Science on Stage Finlandia in cooperazione con Science on Stage Europa, Università di Turku, Turku AMK, Comune di Turku, e Abo Akademi e con il supporto di TEK e l'Agenzia Nazionale. Science on Stage è sostenuto in Italia dall'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare; INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica; AIF, Associazione per l'Insegnamento della Fisica; Società Chimica Italiana, Divisione Didattica Chimica; ML System, attrezzature scientifiche per la didattica; La Palestra della Scienza di Faenza. La partecipazione italiana all'edizione 2024 è stata sostenuta grazie anche ad un contributo dell'Istituto Italiano di Cultura a Helsinki.